

COMUNE DI VENEZIA

Rep spec. n. _____

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI BIOMECCANICI DEL PERSONALE EDUCATORE DI ASILO NIDO ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VENEZIA CIG _____ – RDO N. 5989745/2026.

L'anno _____ il giorno _____ (_____) del mese di _____, repertoriato presso la Sede Municipale di San Marco n. 4137 – Venezia tra:

a) _____, nato a _____ (____) il _____, C.F.: _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, con sede in _____, - _____), P. IVA n. _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "appaltatore";

b) Arch. _____, nata a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità Dirigente del settore Sicurezza sul lavoro, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante".

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n. 00339370272.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale del Settore Sicurezza sul Lavoro N. _____ del _____ è stato affidato all'appaltatore il servizio di *Valutazione dei rischi biomeccanici del personale educatore di Asilo Nido ed insegnanti della Scuola*

dell'Infanzia del Comune di Venezia, da svolgersi per fasi e da concludere **entro tre mesi** dalla data di stipula del presente contratto, per un importo complessivo di € _____=, oneri fiscali esclusi, in seguito all'offerta presentata nella R.D.O. 5989745/2026 su MEPA – il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- ai sensi della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara, come da attestazione P.G.*****.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto, del Capitolato Descrittivo e Prestazionale e dell'offerta economica presentata in sede di gara, documenti che vengono espressamente richiamati e fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto decorre dal _____ fino al _____, in quanto il servizio è da svolgersi per fasi e da concludere **entro tre mesi** dalla data di stipula del presente contratto, come indicato all'Art. 2 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale di aggiudicazione ammonta ad €_____ = (euro ____), oneri fiscali esclusi.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio

1. A conclusione di ogni fase di esecuzione come definita dell'art. 4 del capitolato descrittivo prestazionale, il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C) effettua la verifica di conformità dei servizi resi secondo le modalità previste dall'art. 116, c. 2 e artt. 36 e ss dell'Allegato II.14 del Codice.

Le attività di verifica saranno svolte e verbalizzate dal DEC/RUP all'atto dell'emissione periodica dello Stato di avanzamento del Servizio (SAL) e qualora l'esito delle verifiche sia positivo, sarà emesso dal RUP il Certificato di pagamento e il dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente competente.

2. I corrispettivi saranno liquidati e pagati periodicamente, secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 14 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale ed esclusivamente previo:

- esito positivo della verifica di conformità' effettuata dal DEC/RUP
- regolarità contributiva dell'Impresa, comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

- adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s. m. i.;

3. Le fatture relative a ciascun acconto e al saldo finale dovranno essere emesse dall'Impresa aggiudicataria in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.

Il pagamento del corrispettivo, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su disposizione del dirigente competente, a conclusione della fornitura del servizio, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica e previa verifica di regolare esecuzione da parte del RUP.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

La fattura dovrà essere intestata a: Città di Venezia – San Marco 4136 – 30124 Venezia CF/PIVA:00339370272 e dovrà inoltre riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: UFWX64
- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
- Codice fiscale e Partita IVA: 00339370272
- CIG: _____
- TRATTATIVA DIRETTA N. R.D.O. 5989745/2026 su MEPA;
- RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: CDC/322
- IMPEGNO N. 2026/_____

In assenza di tali indicazioni, la fattura non potrà essere liquidata.

4. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore allegata alla R.D.O. 5989745/2026 su MEPA – *il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione*.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (*subappaltatori/subcontraenti*) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 ed eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Subappalto

1. In considerazione della natura specialistica del servizio di valutazione del rischio biomeccanico e della particolare delicatezza dei siti oggetto di indagine (Asili Nido e Scuole dell'Infanzia), che richiedono un'elevata continuità operativa e uniformità di giudizio tecnico per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela dei minori presenti, non è ammesso il subappalto delle attività di redazione del documento di valutazione. (CPV Principale:71317210-8 Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza).

2. Ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi,

per le quali occorre effettuare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante;

- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura. I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

2. La stazione appaltante, nei casi e nei limiti di cui all'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, procede a corrispondere direttamente su richiesta degli stessi, ai titolari di sub-contratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 7. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, pena la nullità dell'atto di cessione.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della discipli-

na della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 8. Condizioni generali di esecuzione del servizio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia integralmente a quanto previsto nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale, da intendersi parte integrante del presente contratto, e alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e nei suoi allegati.

Articolo 9. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, pertanto non sarà necessario richiedere tale garanzia in quanto la prestazione verrà pagata solo a fronte dell'effettiva erogazione delle prestazioni.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi

1. L'Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

Articolo 11. Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 13 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, la stazione appaltante, in caso di violazione parziale o totale da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti, applica le penali ivi previste, previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

Articolo 12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore o reso disponibile mediante condivisione del link sito internet del Comune di Venezia www.comune.venezia.it/node/583, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio.

Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di legalità

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.
2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre

2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

5. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

6. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 6 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

7. L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e clausole di cui al citato Protocollo di legali-

tà, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

Articolo 15. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 9/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dagli artt. 13, 17, 19, 22, 25, 26 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage) che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026-2028 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 16. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale

in _____

Articolo 17. Controversie

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia. Sino a pronuncia del competente Organo Giudiziario, il Servizio non potrà essere sospeso.

Articolo 18. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente acclusi al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- A) Il Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
- B) l'Offerta economica;
- C) la Determinazione Dirigenziale DD n. _____, con allegati
- D) la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 4, comma 3, del presente contratto.

Articolo 20. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. Ai sensi dell'art 1 dell'allegato I.4, tabella A il presente contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in quanto trattasi di importo complessivo inferiore a 40.000,00 €.

L'Affidatario _____*

La Dirigente del Settore Sicurezza sul Lavoro Arch. Elisabetta Bezzi*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*